



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile

Il G.D.,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da in data 11.05.2018;

rilevato che sussiste la competenza dell'istesso Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza in

ritenuto, tuttavia, che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in termini di grave insufficienza della documentazione fornita, osta all'ammissibilità della proposta il compimento di atti in frode ai creditori da parte del ricorrente;

rilevato, infatti, che il risulta aver subito, con sentenza resa dal Tribunale di Ancona il 9.2015, una condanna per reati di bancarotta fraudolenta aggravata in danno della

che tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello in data .2018;

ritenuto che il compimento di illeciti gestori in danno degli anzidetti fallimenti, creditori del ricorrente, integra senz'altro atto in frode ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012;

considerato, infatti, che la verifica della sussistenza di atti in frode, pur ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso del sovraindebitato alla procedura di composizione della crisi ex artt. 10 - 12 l. 3/2012, deve essere condotta dal giudice "a prescindere dalla sussistenza di una sentenza sul punto, e pertanto a maggior ragione tale giudizio ben può basarsi sui fatti accertati in altri giudizi, di cui sia parte il sovraindebitato, anche in sede penale, tanto più - come nella specie - se tali accertamenti hanno ricevuto conferma in grado d'appello. Infatti tali fatti risultano accertati in un giudizio a piena cognizione (a differenza di quanto accadrebbe sulla base di un accertamento effettuato dal giudice del sovraindebitamento), nella specie sottoposti al vaglio di ben due gradi di giudizio con decisione conforme" (Trib. Monza 04.05.2016). D'altro canto, la mancanza di un giudicato penale non esclude la rilevanza civilistica della condotta (Trib. Bologna 08.08.2017);

considerato, inoltre, che dal certificato del casellario giudiziale emerge un'ulteriore condanna, questa volta definitiva, per insolvenza fraudolenta, pronunciata a carico del in data 27.11.2003 e che, parimenti, deve ritenersi ostativa all'ammissibilità della proposta, poiché non può dubitarsi del fatto che la dissimulazione del proprio stato di insolvenza nell'assunzione di un'obbligazione con il fine di non adempierla costituisca atto in frode ai creditori;

ritenuto che non è condivisibile il dubbio dell'O.C.C. circa la possibile irrilevanza di tali fatti in quanto posti in essere anteriormente al quinquennio dalla presentazione dell'odierno ricorso. Invero, il limite di cinque anni posto all'accertamento giudiziale di eventuali atti in frode si rinviene solo in relazione alla procedura di liquidazione, ex art. 14quinquies, e non nelle disposizioni riferite al piano del consumatore (art. 12bis, comma 1) e all'accordo di composizione della crisi (art. 10, comma 3) che qui ci occupa. Né l'applicazione estensiva di detto termine può desumersi dall'onere, posto nell'art. 9, comma 2, di indicare i soli atti di disposizione compiuti nel quinquennio. Non vi è dubbio, infatti, che tale ultimo



termine sia stato individuato con riferimento alla prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. E può comprendersi l'imposizione di un medesimo limite di rilevanza degli atti in frode nell'ambito della procedura di liquidazione, in considerazione del fatto che qui, ai sensi dell'art. 14ter, comma 1, il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni. In assenza di atti revocabili, cioè, la liquidazione del patrimonio consente ai creditori di realizzare il medesimo risultato cui perverrebbero mediante il ricorso all'esecuzione individuale, seppure con il risparmio di spese conseguente all'unicità della procedura ed in attuazione della *par condicio creditorum*. Dunque, è la circostanza che la procedura liquidatoria costituisca un vantaggio essenzialmente per i creditori, piuttosto che per il debitore, a rendere il requisito della meritevolezza meno rilevante di quanto non sia nell'ambito delle altre procedure di sovraindebitamento, posticipando tale valutazione alla successiva fase di esdebitazione. "Se è vero che il debitore mira a conseguire con la liquidazione dei beni il beneficio dell'esdebitazione, è altrettanto vero che tale beneficio non è automatico, ma viene attuato in conseguenza di un procedimento successivo alla chiusura della procedura che ha una durata minima di quattro anni. Nell'ambito di tale procedimento, inoltre, è previsto un momento di interlocuzione necessaria con i creditori non soddisfatti (art. art. 14-terdecies, co. 4, l. n. 3/2012), i quali in tale sede potranno ben far valere i loro motivi contrari alla liberazione definitiva del debitore dalle proprie obbligazioni (oltre ad avere la legittimazione a chiedere la revoca del decreto che concede l'esdebitazione nelle ipotesi di cui all'art. 14-terdecies l. n. 3/2012)" (Trib. Prato 28.09.2016).

Non così nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore, nei quali il debitore è libero di proporre le più svariate modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti, anche preservando la titolarità di propri beni, seppure con il limite della maggior convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. In quest'ottica si comprendono le ragioni della maggior rilevanza che, ai sensi degli artt. 10 e 12bis, assume la meritevolezza del soggetto sovraindebitato, in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in materia di concordato preventivo (Trib. Milano 18.11.2016).

Una conferma di tale impostazione si rinviene, del resto, nell'art. 14quater che consente la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione anche nel caso di annullamento dell'accordo o revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per le cause indicate nell'art. 14bis, comma 2, lett. a), che contempla le ipotesi di dissimulazione dolosa dell'attivo o del passivo, e 11, comma 5, che esplicitamente si riferisce al compimento di atti in frode nel corso della procedura;

considerato, ulteriormente, che al Tribunale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, è preclusa l'omologazione del piano non solo a fronte di atti già perfezionati ma anche a fronte di mere iniziative in frode ai creditori e anche se poste in essere nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 11, comma 5;

ritenuto che integra iniziativa in frode ai creditori, sub specie di dolosa diminuzione del passivo, anche la proposizione di un piano nel quale il debitore, scientemente e nonostante apposita richiesta dell'O.C.C., ometta di riferire della sentenza penale di condanna a suo carico che abbia, contestualmente, previsto in favore della parte civile il pagamento di una provvisoria, peraltro di importo significativo;

considerato che, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, occorre procedere alla liquidazione del compenso finale spettante al gestore della crisi, in applicazione degli artt. 14, comma 1, 15 e 16, comma 5, d.m. 24.09.2014, n. 202;

tenuto conto che le parti hanno convenuto in _____ il compenso complessivamente spettante all'O.C.C. ma che, in applicazione dell'art. 16, comma 5, d.m. 2014/202, tale importo deve essere ridotto in considerazione della conclusione anticipata della procedura;

ritenuto, pertanto, che, in considerazione dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, anche a fronte della collaborazione solo apparente del ricorrente, si ritiene equo liquidare all' _____ il

compenso finale nella misura di _____, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e C.p.a.;

atteso, infine, che a fronte dell'omesso deposito dei bilanci degli ultimi anni da parte delle società amministrate e/o partecipate dal _____ e comunque riconducibili ai suoi familiari, quali _____,

_____ e la _____, nonché in considerazione dell'asserito valore irrisorio di tali partecipazioni, della mancanza di beni immobili ad esse intestati e della riferita mancata percezione di compensi dall'amministratore, che precludono ad una condizione di insolvenza delle stesse, si impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza, anche ai sensi dell'art. 7 l. fall.;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso;

liquida a favore dell' _____, in qualità di organismo di composizione della crisi,

l'importo di € _____ oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e C.p.a.;

dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Ancona, il 04.07.2018

Il G.D.
Giovanna Bilò

